



COMUNE DI TALAMONA
SERVIZI ALLA PERSONA

AVVISO

**ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI
CON ALMENO TRE FIGLI MINORI – ANNO 2010**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, recante:

"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

Visto l'art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante:

"Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare";

RENDE NOTO

- **la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori**, deve essere presentata, per l'anno 2009, a pena di decadenza, **ENTRO IL 31 GENNAIO 2011**;
- sono equiparati ai figli i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti; ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all'assegno i cittadini italiani o comunitari residenti;
- Ai sensi del Comunicato Presidenza Consiglio dei Ministri (G.U. n. 37/15.02.2010):
- **l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 129,79= mensili**, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
- *il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;*
- la domanda e la dichiarazione unica, se quest'ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli;
- **il valore dell'indicatore della situazione economica, per le domande relative all'anno 2009, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, in € 23.362,70=**, il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

L'UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA È A DISPOSIZIONE PER OGNI CHIARIMENTO IN MERITO NEI GIORNI DI APERTURA:

LUNEDI' E GIOVEDI' DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 11.30 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MARIS CERRI.